



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

ORDINANZA N. 164 DEL 15/10/2021

Settore proponente: AREA GESTIONE TERRITORIO e AMBIENTE, LLPP e SICUREZZA

OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DAL 18 OTTOBRE 2021 AL 30 APRILE 2022.

Il Sindaco

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 *"Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"* – conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM₁₀) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM₁₀ permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui le condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite dei 50 µg/m³;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020, in vigore dal 01 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, il Comune di San Bonifacio risulta inserito nella zona IT0522 "Pianura";
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 108 in data 27 novembre 2012 è stato approvato il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria dei 18 Comuni dell'area metropolitana, che stabilisce una serie di misure emergenziali e strutturali con il fine di riduzione degli inquinanti atmosferici;
- la Regione Veneto, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM₁₀), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO₂;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", che interessa le Regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

RILEVATO CHE:

- le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM₁₀:



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

- Nessuna allerta – verde
- Livello di allerta 1 – arancio
- Livello di allerta 2 – rosso
- al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, ARPAV invierà ai Comuni interessati una mail informativa;
- il livello di allerta 1, indicato dal colore arancione, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM₁₀. Il livello di allerta 2, indicato dal colore rosso, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM₁₀. In tutti gli altri casi è attivo il livello di allerta 0, indicato dal colore verde. Per il ritorno al livello di allerta 0 da una criticità superiore (arancione o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e/o previsti, di rispetto del valore giornaliero per il PM₁₀;

VISTO il decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi della Regione Veneto n. 1 del 08 gennaio 2021, con il quale è stato disposto il differimento del termine di entrata in vigore del blocco della circolazione dei mezzi Euro 4 diesel, disposto con deliberazione della Giunta Regionale n. 1898 del 29 dicembre 2020, fino al giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per il contagio da COVID-19, proclamato ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 1/2018;

VISTO CHE:

- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 10 novembre 2020 relativa alla causa C-644/2018, lo Stato italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM₁₀ in determinate zone o la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM₁₀, superamento che è tuttora in corso, e dalla documentazione risulta che l'agglomerato di Verona (IT0512) rientra nelle zone di infrazione con riferimento ai valori limite dei livelli di PM₁₀;
- con D.G.R. n. 238 del 2 marzo 2021, pubblicata sul BUR n. 36 del 12 marzo 2021, la Regione Veneto, dando atto del Piano straordinario per la qualità dell'aria, condiviso con le Regioni dell'Accordo Bacino Padano, ha approvato un Pacchetto 2021 – 2023 contenente le misure straordinarie;
- con D.G.R. n. 1089 del 09 agosto 2021, pubblicata sul BUR n. 113 del 20 agosto 2021, la Regione Veneto ha emanato degli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure contenute nella citata D.G.R. n. 238/2021;

PRESO ATTO di quanto emerso al Tavolo Tecnico Zonale di Verona in data 26 agosto 2021;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

VISTA la legge 29 luglio 2010, n. 120 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Modifiche al Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" e il decreto ministeriale 19 dicembre 2012;

VISTO l'art. 7, comma 1, lettere a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli;

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare il comma 3;

ORDINA

1. Il divieto di circolazione, dal 18 ottobre 2021 al 30 aprile 2022, dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, alle seguenti categorie di veicoli:

- 1.1. veicoli alimentati a benzina categoria M e omologati EURO 0 ed EURO 1;
- 1.2. veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1;
- 1.3. veicoli alimentati a diesel categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 1.4. veicoli alimentati a diesel categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 1.5. ciclomotori e motocicli categoria L, omologati EURO 0.

2. Area del territorio comunale sottoposta al divieto di circolazione.

Le disposizioni prescritte ai punti da 1 a 3 del presente provvedimento si applicano al territorio comunale, così come risulta da apposita segnaletica stradale installata in loco, fatta eccezione per i seguenti tratti stradali:

- autostrade e svincoli autostradali;
- strade di interesse regionale;
- tratti di collegamento della grande viabilità suindicata.

3. Esclusioni e deroghe dal divieto di circolazione

Sono escluse dal divieto di circolazione di cui ai punti precedenti del presente provvedimento le seguenti categorie di veicoli sono escluse dal divieto di circolazione:

1. mezzi adibiti al trasporto di linea e mezzi utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale;
2. mezzi adibiti al trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili;
3. veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g), n) del Codice della Strada;
4. veicoli elettrici;
5. mezzi della protezione civile.

Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento

Il titolo autorizzatorio sarà costituito da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada") che ne facciano richiesta.

L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: "Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art. 76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.".



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

Inoltre, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto il territorio comunale **dal 18 ottobre 2021 al 30 aprile 2022,**

E' FATTO DIVIETO

di mantenere acceso il motore:

- a) degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche al capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- b) degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- c) degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto;
- d) dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste.

Dal 18 ottobre 2021 al 30 aprile 2022,

E' ALTRESI' FATTO DIVIETO

- 1) di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa – legna cippato pellet – (in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo) con una classe di prestazione emissiva pari alle **classi 1 e 2 stelle**;
- 2) di effettuare **combustioni all'aperto** di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione, al fine di reimpiegare i residui come sostanza concimante o ammendante, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
- 3) di effettuare **falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio** a scopo di intrattenimento. Sono consentite deroghe nel corso di manifestazioni legate a consolidate tradizioni pluriennali, organizzate e/o riconosciute dall'Amministrazione Comunale (tramite la compilazione e invio del modulo, in cui è sottoscritto l'impegno a non superare i due metri di diametro e i due metri di altezza della pira e ad utilizzare esclusivamente legno vergine e ramaglie con basso contenuto di umidità e prive di foglie e/o aghi per limitare la fumosità);
- 4) di climatizzare i seguenti **spazi dell'abitazione** o ambienti ad essa complementari: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi.

In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio e del livello di allerta 2 – rosso:

- 5) **divieto, fino al 30 aprile 2022,** di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche pari alle classi 1 – 2 – 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017;
- 6) **divieto, fino al 15 aprile 2022,** di spandimento di liquami zootecnici, ad eccezione degli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato.

Ed è inoltre



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

FATTO OBBLIGO

1. Nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E, di **limitazione della temperatura misurata, dal 18 ottobre 2021 al 30 aprile 2022**, ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.:
 - **a massimi di 19°C (con tolleranza di 2°C)** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:
 - E.1 – residenza e assimilabili
 - E.2 - uffici e assimilabili;
 - E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - E.5 - attività commerciali e assimilabili;
 - E.6 - attività sportive.
 - **a massimi 17°C (con tolleranza di 2°C)** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.
 - Utilizzare negli impianti di riscaldamento di potenza termine nominale inferiore a 35 kW, **pellet** che, oltre ad essere in possesso delle caratteristiche previste dalla legge ambientale (allegato X, sezione 4, alla Parte V del decreto legislativo n. 152/2006), sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato e da comprovare mediante la conservazione obbligatoria da parte dell'utilizzatore della relativa documentazione;
 - **in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio e del livello di allerta 2 – rosso, la temperatura degli edifici classificati come residenza e assimilabili e degli edifici pubblici, dovrà essere ridotta di 1°C.**

INFORMA

che l'Accordo Bacino Padano (DGRV n. 836/2017) vieta l'installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017.

Sanzioni previste

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7, comma 13-bis, del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", introdotto dall'art. 2 della Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale – Modifiche al Codice della Strada", che prevede il **pagamento di una somma da €168,00 a €679,00** e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni, con particolare riferimento al divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (D.Lgs. 152/2006), dal T.U.L.P.S., dal Regolamento d'Igiene e dal Regolamento di Polizia Urbana, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite pubblicazione all'Albo Pretorio e tramite il web.



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, è possibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione.

Il Comando della Polizia Locale provvederà a rafforzare l'attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

Il Sindaco

PROVOLI GIAMPAOLO / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)